LE NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

L. 27/12/2019 N. 160 e
DL 24/10/2019 N. 124

LEGENDA

Nel corso del presente intervento verranno analizzate lo novità fiscali relative al 2020 contenute nella Legge di Bilancio 2020 e nel Decreto Collegato.

Per semplicità si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:

- **LB (legge di bilancio) per riferirsi alla legge n. 160/2019;**
- **CF (collegato fiscale) per riferirsi al D.L.124/2019.**

LE NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

PRINCIPALI NOVITÀ

1. Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (art. 3 c. 1-2 CF)
2. Obbligo di F24 telematico per le compensazioni (art. 3 c. 2-3 CF)
3. Sanzioni per lo scarto degli F24 con compensazioni (art. 3 c. 5-6 CF)
4. Divieto di compensazione a seguito della chiusura della p.IVA (art. 2 CF)

OBBLIGO DI PREVENTIVA DICHIARAZIONE

ART 17, C 1, ULTIMO PERIODO DLGS 241/1997

"La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge"

OBBLIGO DI PREVENTIVA DICHIARAZIONE

TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONE VINCOLATA

ORIZZONTALE PER CREDITI SUPERIORI A 5.000 EURO

IMPOSTE

IVA, IRES, IRPEF, ADDIZIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE

OBBLIGO DI PREVENTIVA DICHIARAZIONE

ELIMINAZIONE DEL VINCOLO (RIS AdE N. 110/E/2019)

PRESENTAZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE

A PARTIRE DAL 10° GIORNO SUCCESSIVO L'INVIO IL CREDITO DIVIENE DISPONIBILE

DECORRENZA

CREDITI MATURATI NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2019 MODELLO REDDITI2020 IRAP2020

OBBLIGO DI MOD. F24 TELEMATICO

NORMA MODIFICATA

ART. 37 C. 49-BIS DEL DL 223/2006

NUOVO OBBLIGO

F24 TELEMATICO PER I NON TITOLARI DI PARTITA IVA CHE COMPENSANO CREDITI FISCALI (SENZA LIMITI DI IMPORTO) E PER I SOSTITUTI D'IMPOSTA

OBBLIGO DI MOD. F24 TELEMATICO

CREDITI PER CUI È OBBLIGATORIO UTILIZZARE L'F24 TELEMATICO

IRPEF, ADDIZIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE, CREDITI D'IMPOSTA DA INDICARE NEL QUADRO RU

DECORRENZA

CREDITI MATURATI NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2019

OBBLIGO DI MOD. F24 TELEMATICO

CREDITI DEL SOSTITUTO INTERESSATI DALL'OBBLIGO

CREDITI DA 730, BONUS 80 EURO, RESTITUZIONI DI ECCEDENZE DI RITENUTE (RISOLUZIONE AdE N. 110/E/2019)

«per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute»

SANZIONI A SEGUITO DI SCARTO

ART 37, C 49-QUATER DL 223/2006

NUOVA SANZIONE DI 1.000 EURO IN CASO DI F24 CON COMPENSAZIONE SCARTATO A SEGUITO DEI CONTROLLI PREVENTIVI EX ART 37 C. 49-TER DEL DL 223/2006

DECORRENZA

DELEGHE IN PAGAMENTO DA MARZO 2020

SANZIONI A SEGUITO DI SCARTO

MECCANISMO SANZIONATORIO - 1

IL CONTRIBUENTE (O L'INTERMEDIARIO) PRESENTA IL MODELLO F24

L'AdE VERIFICA LA COMPENSAZIONE E SE I CREDITI SI RIVELA IN TUTTO O IN PARTE NON UTILIZZABILI VIENE COMUNICATA LA MANCATA ESECUZIONE

ENTRO I TRENTA SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, IL CONTRIBUENTE, RILEVATI EVENTUALI ELEMENTI NON CONSIDERATI O VALUTATI ERRONEAMENTE, PUÒ FORNIRE I CHIARIMENTI NECESSARI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SANZIONI A SEGUITO DI SCARTO

MECCANISMO SANZIONATORIO - 2

CON COMUNICAZIONE DA INVIARE AL CONTRIBUENTE È APPLICATA LA SANZIONE DI 1.000 EURO PER CIASCUNA DELEGA NON ESEGUITA

SE ENTRO 30 GIORNI LA SANZIONE VIENE VERSATA NON SI PROCEDE CON L'ISCRIZIONE A RUOLO

L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NOTIFICA LA CARTELLA DI PAGAMENTO AL DEBITORE ISCRITTO A RUOLO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DELEGA DI PAGAMENTO. LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE COMMA SONO DEFINITE CON PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SANZIONI A SEGUITO DI SCARTO

SANZIONE

1.000 EURO PER CIASCUNA DELEGA NON ESEGUITA

NO CUMULO GIURIDICO

NO DEFINIZIONE AGEVOLATA

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

ART. 17, C. 2-QUATER DLGS 241/1997

In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

ART. 17, C. 2-QUINQUIES DLGS 241/1997

In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

ART. 17, C. 2-SEXIES DLGS 241/1997

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL VIES

ART. 35, C. 15-BIS DPR 633/1972

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

ART. 35, C. 15-BIS DPR 633/1972

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI CARATTERE SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEI CONTRIBUENTI

CONTROLLI SULLA BASE DEL PROVV. AdE 110418 12 GIUGNO 2017

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

PROVV. AdE N. 110418 12/6/2017

VERIFICA SUGLI ELEMENTI DI RISCHIO RICONDUCIBILI:

al rappresentante legale, amministratori, soci della persona giuridica (ovvero titolare della ditta individuale)

alla tipologia di attività e modalità con cui viene esercitata

eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi dichiarativi e di versamento

a possibili collegamenti con soggetti coinvolti in fenomeni di evasione o frode

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA

ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

- ***A prescindere dall'importo***
- ***A prescindere dalla tipologia di credito***
- ***Dalla data di notifica del provvedimento***

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL VIES

ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

- ***A prescindere dall'importo***
- ***Per i crediti IVA***
- ***Dalla data di notifica del provvedimento fino alla rimozione dell'irregolarità***

DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CHIUSURA P.IVA

VIOLAZIONE NORME

↓

SCARTO DEL MODELLO F24 (possibile sanzione 1.000 euro per scarto)

DECORRENZA

↓

27/10/2019

L'ACCOLLO FISCALE

ACCOLLO FISCALE

MODALITÀ ESTINTIVA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (ART. 8, C. 2, L. 212/2000)

L'ACCOLLO NON LIBERA MAI L'ACCOLLATO DAL DEBITO FISCALE A DIFFERENZA DELL'ACCOLLO NEL DIRITTO CIVILE

L'ACCOLLANTE, PRIMA DEL PAGAMENTO, PUÒ SEMPRE REVOCARE IL PROPRIO IMPEGNO SALVO CHE IL FISCO NON ADERISCA AL CONTRATTO TRASFORMANDO L'ACCOLLO ESTERNO IN UN CONTRATTO A FAVORE DI TERZI

L'ACCOLLO FISCALE

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DEBITO ACCOLLATO

NO COMPENSAZIONE

PRASSI IN MATERIA: RIS. AdE 140/2017

L'ACCOLLO FISCALE

SANZIONI - 1

PAGAMENTI CON COMPENSAZIONE MAI AVVENUTI

APPLICAZIONE SANZIONE EX ART. 13 DLGS 471/1997

L'ACCOLLO FISCALE

SANZIONI - 2

ATTO DI RECUPERO DA NOTIFICARE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA DELEGA VENGONO IRROGATE LE SANZIONI

All'accollato

All'accollante

L'ACCOLLO FISCALE

SANZIONI ALL'ACCOLLATO

SANZIONE EX ART. 13 C. 1 DLGS 471/1997 RECUPERANDO L'IMPORTO DELL'IMPOSTA E GLI INTERESSI

SANZIONE: 30% IMPORTO NON VERSATO. SE VERSATO ENTRO 90 GIORNI: 15%, SE VERSATO NEI PRIMI 15 GIORNI IMPORTO RIDOTTO A 1/15 PER OGNI GIORNO DI RITARDO

ACCOLLANTE COOBLIGATO IN SOLIDO

L'ACCOLLO FISCALE

SANZIONI ALL'ACCOLLANTE - 1

SANZIONE EX ART. 13 C. 4 DLGS 471/1997

Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato

L'ACCOLLO FISCALE

SANZIONI ALL'ACCOLLANTE - 2

SANZIONE EX ART. 13 C. 5 DLGS 471/1997

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

L'ACCOLLO FISCALE

CREDITO NON ESISTENTE

ART. 13 C. 5 DLGS 471/1997

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

L'ACCOLLO FISCALE

ATTUAZIONE DELLA DISPOSIZIONE

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità tecniche necessarie per attuare la presente disposizione

FOCUS: LA NUOVA DISCIPLINA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTIVE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

LA NOVITÀ - 1

INTRODUZIONE ART. 17-BIS DLGS 241/1997

Nel corso delle attività di controllo è stato spesso rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato. Il fenomeno talune volte vede la costituzione da parte di soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro, di sodalizi in forma cooperativa o comunque societaria, strumentali all'evasione delle ritenute fiscali (fonte Relazione illustrativa)

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

LA NOVITÀ - 2

L'introduzione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/97 è volta a tutelare l'erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell'esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall'omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all'impresa affidataria del lavoro

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

AMBITO SOGGETTIVO

COMMITTENTI

- ***rivestono la qualifica di sostituti d'imposta***
- ***sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette***

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

AMBITO OGGETTIVO

RITENUTE INTERESSATE

Ritenute IRPEF e relative addizionali

Operate dall'impresa appaltatrice o affidataria o dalle imprese subappaltatrici sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'esecuzione dell'opera (anche Agenzie per il lavoro)

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

ART. 17-BIS DLGS 241/1997 POST EMENDAMENTO

il committente che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

ART. 17-BIS DLGS 241/1997 POST EMENDAMENTO

NON PIÙ OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEL COMMITTENTE

SOLO VIGILANZA, OBBLIGO DI ACQUISIRE LE DELEGHE QUIETANZATE

SOLO PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI A 200.000 EURO ANNUI

Chiarimento AdE: 200k è riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti per ciascun committente. Anche appalti in corso.

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO

PREVALENZA DI MANODOPERA

OPERA DA SVOLGERE PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE CON BENI DI QUEST'ULTIMO

SOLO PER IMPORTI COMPLESSIVI SUPERIORI A 200.000 EURO ANNUI

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE GRAVA SULL'IMPRESA APPALTATRICE

NON È POSSIBILE COMPENSARE

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE

NEI SUCCESSIVI 5 GIORNI AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE LA SOCIETÀ APPALTATRICE DEVE TRASMETTERE ALLA COMMITTENTE:

1. ***le deleghe di pagamento***
2. ***un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato***

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE

3 *l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione*

4 *il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente*

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

INADEMPIMENTO DELL' APPALTATRICE

SE NEI SUCCESSIVI 5 GIORNI AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE LA SOCIETÀ APPALTATRICE NON TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE LA COMMITTENTE DEVE SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI MATURATI DALL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA SINO A CONCORRENZA DEL 20 PER CENTO DEL VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA O DEL SERVIZIO OVVERO PER UN IMPORTO PARI ALL'AMMONTARE DELLE RITENUTE NON VERSATE RISPETTO AI DATI RISULTANTI DALLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AdE (90GG) E DIVIETO DI AZIONI DI RECUPERO DA PARTE DELL'APPALTATRICE

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

SANZIONI

SANZIONE PER IL COMMITTENTE

in caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

SANZIONI

SANZIONE ART. 14 DLGS 471/97

OMISSIONE EFFETTUAZIONE RITENUTE: Sanzione pari al 20% dell'importo netto non trattenuto

SANZIONE ART. 13 DLGS 471/97

OMISSIONE VERSAMENTO RITENUTE: Sanzione pari al 30% dell'importo non versato

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

SANZIONI

SANZIONE ART. 15 C. 1 DLGS 471/97

OMESSA INDICAZIONE DEI DATI NEL MODELLO F24: Sanzione da 100 a 500 euro per F24 in cui non sono indicati i dati del soggetto che ha effettuato il versamento

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

DISAPPLICAZIONE

DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti (che devono operare congiuntamente):

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

PRIMO REQUISITO

1

essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime

L'AdE ha chiarito che l'impresa deve risultate operativa coerentemente con i criteri delineati dal Provv. dell'AdE 110418/2017

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

SECONDO REQUISITO

2

non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

DURC «FISCALE»

LA CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA DISAPPLICAZIONE DELLA DICIPLINA È MESSA A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E HA VALIDITÀ DI QUATTRO MESI DALLA DATA DEL RILASCIO

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

ESCLUDE PER LE IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARIE E PER LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE QUALE MODALITÀ DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI ASSICURATIVI OBBLIGATORI, MATURATI IN RELAZIONE AI DIPENDENTI DIRETTAMENTE IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEL SERVIZIO

LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA ALLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI O AFFIDATARIE CHE PRESENTANO I REQUISITI PER L'ESCLUSIONE DELLA DISCIPLINA

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

RISOLUZIONE AdE 108/E/2019

DISCIPLINA CHE DECORRE DAL 1° GENNAIO 2020 (PRIMI OBBLIGHI DAI VERSAMENTI DI FEBBRAIO)

LA QUANTIFICAZIONE DEI VERSAMENTI DISTINTI PER CIASCUN COMMITTENTE DEVE ESSERE EFFETTUATO SULLA BASE DI PARAMETRI OGGETTIVI (ORE AD ESEMPIO)

APPALTI – NUOVO REGIME DELLE RITENUTE

RISOLUZIONE AdE 109/E/2019

INDIVIDUAZIONE DEL COMMITTENTE NEL MOD. F24

NEL CAMPO "CODICE FISCALE", È INDICATO IL CODICE FISCALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA OVVERO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE, TENUTA AL VERSAMENTO

NEL CAMPO "CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, EREDE, GENITORE, TUTORE O CURATORE FALLIMENTARE", È INDICATO IL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO COMMITTENTE, UNITAMENTE AL CODICE IDENTIFICATIVO "09", DA RIPORTARE NEL CAMPO "CODICE IDENTIFICATIVO"

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

PRINCIPALI NOVITÀ

1. Soppressione imposta sostitutiva per ricavi e compensi superiori a 100.000 euro (art. 1 c. 691 LB)
2. Modifiche al regime forfettario (art. 1 c. 692 LB)
3. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 c. 184 - 197 LB)
4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 c. 198 - 209 LB)

PRINCIPALI NOVITÀ

5. Aumento deducibilità dell'IMU dall'IRES e dall'IRPEF (art. 1 c. 4 - 5 e 772 - 773 LB)
6. Estromissione dell'immobile strumentale (art. 1 c. 690 LB)
7. Rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1 c. 696 - 704 LB)
8. Reintroduzione dell'ACE (art. 1 c. 287 LB)

PRINCIPALI NOVITÀ

9 Modifica del fringe benefit sulle auto aziendali (art. 1 c. 632 - 633 LB)

10 Modifica dell'importo di esclusione dal reddito dei buoni pasto (art. 1 c. 677 LB)

11 Ampliamento della platea dei soggetti IVAFE e IVIE (art. 1 c. 710-711 LB)

12 Le novità in tema di detrazione IRPEF (art. 1 c. 629, 692, 679 - 680, 361, 346 - 347, 70, 176 LB)

13 Proroga della detrazioni immobiliari (art. 1 c. 175 LB)

PRINCIPALI NOVITÀ

14 Il nuovo bonus facciate (art. 1 c. 219 - 223 LB)

15 Novità in tema di cedolare secca (art. 1 c. 6 LB)

16 Riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni (art. 1 c. 693 - 694 LB)

17 Aumento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 1 c. 695 LB)

18 Rideterminazione degli acconti (art. 58 CF)

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA FINO A 100K

ABROGAZIONE

Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro

COSA PREVEDEVA

Imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato analiticamente per le persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) con ricavi o compensi fino a 100.000 euro

REGIME FORFETTARIO

LE MODIFICHE

1. *requisiti di accesso e permanenza*
2. *cause ostative*
3. *i termini di accertamento*
4. *inclusione del reddito «forfettari» ai fini della fruizione di agevolazioni*

REGIME FORFETTARIO

REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA

1. *ricavi e compensi fino a 65.000 euro*
2. *spese di lavoro dipendente fino a 20.000 euro*

NOVITÀ

Da valutare nel periodo d'imposta precedente

REGIME FORFETTARIO

SPESE DI LAVORO DIPENDENTE RILEVANTI

1. ***lavoro dipendente o assimilato*** *(il lavoro accessorio e il lavoro a progetto non sono più previsti)*
2. ***utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro***
3. ***somme corrisposte per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari***

REGIME FORFETTARIO

CAUSE OSTATIVE

1. *utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfettaria del reddito*
2. *residenza fiscale all'estero (ad esclusione dei residenti in stati UE/SEE che producono in Italia del 75% del reddito complessivo)*
3. *cessione di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi*

REGIME FORFETTARIO

CAUSE OSTATIVE

4 *partecipazioni in soggetti trasparenti e/o controllo di srl che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto dall'imprenditore individuale o dal lavoratore autonomo*

5 *esercizio dell'attività in maniera prevalente nei confronti del datore di lavoro o del datore degli ultimi 2 anni*

6 *reddito di lavoro dipendente > 30.000 euro*

NOVITÀ DA QUANDO ?

REGIME FORFETTARIO

LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETTARIO

COMPATIBILITÀ

attività non svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro

reddito di lavoro dipendente o assimilato < 30.000 euro

REGIME FORFETTARIO

LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETTARIO

LA CAUSA OSTATIVA NON OPERA SE IL RAPPORTO DI LAVORO È CESSATO

rilevano solo le cessazioni intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario

dopo la cessazione non devono essere percepiti redditi da pensione oltre 30.000 euro

dopo la cessazione non deve essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in essere al 31/12 dell'anno precedente (Circ. AdE 10/E/2016)

REGIME FORFETTARIO

RIDUZIONE DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

I SOGGETTI FORFETTARI CHE EMETTONO ESCLUSIVAMENTE FATTURE ELETTRONICHE

decadenza dell'accertamento: 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di invio della dichiarazione dei redditi

decadenza dell'accertamento: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di invio della dichiarazione dei redditi

NON VALE PER I SOGGETTI «MINIMI»

REGIME FORFETTARIO

CALCOLO DEL REDDITO PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI

MODIFICA C. 75 ART. 1 L. 190/2014

Nel calcolo del reddito per la parametrazione e/o fruizione di:

- ***deduzioni***
- ***detrazioni***
- ***benefici anche non fiscali***

si tiene conto anche del reddito da contribuente forfettario

(questo già avveniva per «gli 80 euro in busta paga» o le detrazioni per carichi familiari)

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

SOGGETTI BENEFICIARI

1. *imprese in contabilità ordinaria*
2. *imprese in contabilità semplificata*
3. *imprenditori «forfettari»*
4. *lavoratori autonomi*

No le imprese in stato di liquidazione volontaria e in caso di procedura concorsuale

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

1. *rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*
2. *versamenti regolari dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti*
3. *l'impresa non deve essere stata destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 Dlgs 231/2001*

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

1. ***beni materiali strumentali nuovi «ordinari»*** *(beni che prima beneficiavano del super ammortamento)*
2. ***beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016*** *(beni che prima beneficiavano dell'iper ammortamento)*
3. ***beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016*** *(beni che prima beneficiavano della maggiorazione correlata all'iper ammortamento)*

UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

INVESTIMENTI NON AGEVOLABILI

1. *veicoli e altri mezzi di trasporto ex art. 164 del Tuir*
2. *beni con un'aliquota d'ammortamento inferiore al 6,5%*
3. *fabbricati e costruzioni*
4. *beni gratuitamente devolvibili*
5. *beni dell'allegato 3 della L. 208/2015*

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

AMBITO TEMPORALE

INVESTIMENTI DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020

INVESTIMENTI DAL 1/1/2020 AL 30/6/2021 A CONDIZIONE CHE:

- ***al 31/12/2020 sia accettato l'ordine dal venditore***
- ***al 31/12/2020 venga corrisposto un acconto pari al 20%***

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

AMBITO TEMPORALE

DIVIETO DI DUPLICAZIONE

NO CREDITO D'IMPOSTA

per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020 in relazione ai quali entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

DIPENDE DALL'INVESTIMENTO EFFETTUATO

1. ***credito d'imposta generale (beni diversi da quelli 4.0)***
2. ***credito d'imposta per investimenti in beni ex all. A L. 232/2016***
3. ***credito d'imposta per investimenti in beni ex all. B L. 232/2016***

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

CREDITO D'IMPOSTA GENERALE

SOGGETTI BENEFICIARI	*Imprese e lavoratori autonomi*
ALIQUOTA	*6%*
COSTI AMMISSIBILI	***2.000.000 euro*** **(per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria si tiene conto del costo sostenuto dal concedente)**

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

CREDITO D'IMPOSTA BENI ALL. A L. 232/2016

SOGGETTI BENEFICIARI	*Imprese*
ALIQUOTA	*40% fino a 2.500.000 euro*
ALIQUOTA	*20% tra 2.500.000 e 10.000.000 euro*

per gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria si tiene conto del costo sostenuto dal concedente

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

CREDITO D'IMPOSTA BENI ALL. B L. 232/2016

SOGGETTI BENEFICIARI	***Imprese***
ALIQUOTA	***15%***
COSTI AMMISSIBILI	***700.000 euro*** *(sono agevolabili anche le spese sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile di competenza)*

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

ASPETTI FISCALI

IRES e IRAP	*NON TASSATO*
PRORATA DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (ART. 61 TUIR)	*NON SI APPLICANO*
PRORATA GENERALE (ART. 109 c. 5 TUIR)	

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

credito d'imposta utilizzabile solo in compensazione con mod. F24

utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali

utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali

dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (beni materiali) o dall'anno successivo a quello di interconnessione per i beni «industria 4.0»)

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

OBBLIGHI DOCUMENTALI

conservazione documenti che comprovano l'effettivo sostenimento dei costi e la corretta determinazione del credito (pena la revoca)

la fattura di acquisto deve riportare il riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020

perizia tecnica per gli investimenti dell'allegato A e B

Comunicazione al MISE (in attesa del DM)

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

AMMESSA

a condizione che il cumulo, tenendo conto della detassazione del credito ai fini IRES e IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI

DECADENZA DAL BENEFICIO

1. *cessione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'investimento*
2. *destinazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a strutture estere (anche dello stesso soggetto)*

- *riduzione del credito in misura proporzionale*
- *riversamento del credito senza sanzioni e interessi (stesso termine imposte sui redditi)*

agevolazione salva con investimento sostitutivo (art. 1 c. 35-36 L. 205/2017)

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

1. *imprese in contabilità ordinaria*
2. *imprese in contabilità semplificata*
3. *imprenditori «forfettari»*

no le imprese in stato di liquidazione volontaria e in caso di procedura concorsuale

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE

1. *rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*
2. *versamenti regolari dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti*
3. *l'impresa non deve essere stata destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 Dlgs 231/2001*

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

AMBITO TEMPORALE

PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31/12/2019

L'EFFICACIA DEL «VECCHIO» CREDITO RICERCA E SVILUPPO CESSA DI AVERE EFFICACIA AL 31/12/2019

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

DIPENDE DALL'INVESTIMENTO EFFETTUATO

1. ***attività di ricerca e sviluppo (art. 1 c. 200 LB)***
2. ***innovazione tecnologica (art. 1 c. 201 LB)***
3. ***design e ideazione estetica (art. 1 c. 202 LB)***

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

RICERCA E SVILUPPO

COSTI ELEGGIBILI	*al netto di sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati*
ALIQUOTA	*12%*
LIMITE	*3.000.000 euro (da ragguagliare ad anno)*

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

COSTI ELEGGIBILI	*al netto di sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati*
ALIQUOTA	*6%*
	10% transizione ecologica o innovazione digitale 4.0
LIMITE	*1.500.000 euro (da ragguagliare ad anno)*

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

COSTI ELEGGIBILI	*al netto di sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati*
ALIQUOTA	*6%*
LIMITE	*1.500.000 euro (da ragguagliare ad anno)*

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

ASPETTI FISCALI

IRES e IRAP	*NON TASSATO*
PRORATA DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (ART. 61 TUIR)	*NON SI APPLICANO*
PRORATA GENERALE (ART. 109 c. 5 TUIR)	

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

credito d'imposta utilizzabile solo in compensazione con mod. F24

dall'anno successivo a quello di maturazione

utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo

dopo aver assolto gli obblighi di certificazione

Credito non cedibile e non trasferibile all'interno del consolidato fiscale

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

AMMESSA

a condizione che il cumulo, tenendo conto della detassazione del credito ai fini IRES e IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

OBBLIGHI DOCUMENTALI

certificazione della documentazione

relazione tecnica

Comunicazione al MISE (in attesa del DM)

IMU

DEDUCIBILITÀ IRPEF/IRES IMMOBILI STRUMENTALI

SOSTITUZIONE INTEGRALE ART. 3 DL CRESCITA

50%	***periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018***
60%	***periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e 31.12.2020***
100%	***periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021***

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE

SOGGETTI BENEFICIARI

1	*imprenditori in attività al 31.10.2019 (data di possesso dell'immobile strumentale)*
2	*imprenditori in attività al 1.1.2020 (data degli effetti dell'estromissione)*

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE

IMMOBILI AGEVOLATI

1	*immobili strumentali per natura*
2	*immobili strumentali per destinazione*

NO IMMOBILI MERCE

NO IMMOBILI PATRIMONIO

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE

IL BENEFICIO

BASE IMPONIBILE PLUSVALENZA

Valore normale o catastale

IMPOSTA SOSTITUTIVA

8%

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE

CIRC. AdE 26/E/2016

se non emerge la plusvalenza (valore normale o catastale coincidente con il valore fiscalmente riconosciuto) l'immobile può essere estromesso senza il pagamento dell'imposta sostitutiva

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE STRUMENTALE

ADEMPIMENTI

OPERAZIONE DA EFFETTUARE ENTRO IL 31/5/2020 (anche mediante comportamento concludente)

L'OPERAZIONE È EFFICACE DAL 1/1/2020

VERSAMENTI: 60% ENTRO IL 30/11/2020; 40% ENTRO IL 30/6/2021

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

RIAPERTURA DELL'AGEVOLAZIONE

RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE

FACOLTÀ DI VERSAMENTO RATEALE

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

SOGGETTI AMMESSI

IMPRESE (collettive e individuali)

BILANCI INTERESSATI

BILANCIO 31/12/2018 – possesso dei beni

BILANCIO 31/12/2019 – rivalutazione

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

IMPOSTA SOSTITUTIVA

12% BENI AMMORTIZZABILI

10% BENI NON AMMORTIZZABILI

10% SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

EFFETTI FISCALI

TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO (2022 PER I SOLARI)

DALL'INIZIO DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO (2023 PER LE PLUS E MINUSVALENZE)

BENI NON RIVALUTABILI

IMMOBILI MERCE E PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

IMPOSTA SOSTITUTIVA < 3 MILIONI	***3 RATE***
IMPOSTA SOSTITUTIVA > 3 MILIONI	***6 RATE***

ACE

REINTRODUZIONE

A DECORRERE DAL 2019

DI FATTO L'ACE NON È MAI STATA ABROGATA

RENDIMENTO NOZIONALE RIDOTTO AL 1,3%

ABROGAZIONE MINI IRES

FRINGE BENEFIT – AUTO ASSEGNATE

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. A) DEL TUIR

CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 30/6/2020	→	VECCHIA DISCIPLINA
CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 30/6/2020	→	NUOVA DISCIPLINA

FRINGE BENEFIT – AUTO ASSEGNATE

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. A) DEL TUIR

VECCHIA DISCIPLINA

FRINGE BENEFIT = (30% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

FRINGE BENEFIT – AUTO ASSEGNATE

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. A) DEL TUIR

NUOVA DISCIPLINA

VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 NON SUPERIORI A 60g/km

FRINGE BENEFIT = (25% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

FRINGE BENEFIT – AUTO ASSEGNATE

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. A) DEL TUIR

NUOVA DISCIPLINA

VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 SUPERIORI A 60g/km MA NON SUPERIORI A 160 g/km

FRINGE BENEFIT = (30% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

FRINGE BENEFIT – AUTO ASSEGNATE

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. A) DEL TUIR

NUOVA DISCIPLINA

VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 SUPERIORI A 160g/km MA NON SUPERIORI A 190 g/km

FRINGE BENEFIT 2020 = (40% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

FRINGE BENEFIT 2021 IN AVANTI = (50% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

FRINGE BENEFIT – AUTO ASSEGNATE

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. A) DEL TUIR

NUOVA DISCIPLINA

VEICOLI CON EMISSIONI DI CO2 SUPERIORI A 190g/km

FRINGE BENEFIT 2020 = (50% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

FRINGE BENEFIT 2021 IN AVANTI = (60% x 15.000 km x costo km ACI) – eventuali importi trattenuti al dipendente

BUONI PASTO

MODIFICA DELL'ART.51, C. 4, LETT. C) DEL TUIR

	FINO AL 31/12/2019	DAL 1/1/2020
CARTACEI	5,29 euro	4 euro
ELETTRONICI	7 euro	8 euro

IVIE E IVAFE

AMPLIAMENTO DELL'AMBITO SOGGETTIVO

VECCHIA DISCIPLINA	NUOVA DISCIPLINA
Persone fisiche	Persone fisiche
	Società semplici ed enti equiparati (art. 5 TUIR)
	Enti non commerciali tra cui trusts e fondazioni

NOVITÀ DAL 1/1/2020

DETRAZIONI IRPEF

PARAMETRIZZAZIONE AL REDDITO

DETRAZIONI EX ART. 15 TUIR

DETRAZIONE SPETTANTE PER INTERO	→	REDDITO < 120.000 EURO
(240.000 – REDDITO)/120.000	→	REDDITO > 120.000 EURO

decorrenza 1/1/2020

DEROGHE

DETRAZIONI IRPEF

ONERI DETRAIBILI ESCLUSI

ONERI EX ART. 15 C. 1 LETT. A) E B), C. 1-TER E C. 1 LETT. C)

- interessi passivi su prestiti e mutui agrari
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale
- interessi passivi su mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale
- spese sanitarie

DETRAZIONI IRPEF

NOZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO

REDDITO COMPLESSIVO IRPEF al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze

+

REDDITO REGIME FORFETTARIO (L. 190/2014)

+

CEDOLARE SECCA (DLGS 23/2011)

DETRAZIONI IRPEF

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

CONDIZIONE PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI EX ART. 15 DEL TUIR

DEROGA

spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici

spese per prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture accreditate presso il SSN

DETRAZIONI IRPEF

SPESE VETERINARIE

AUMENTO DEL LIMITE

DA 387,34 EURO A 500 EURO

FRANCHIGIA 129,11 EURO

decorrenza 1/1/2020

DETRAZIONI IRPEF

SPESE ISCRIZIONE SCUOLA DI MUSICA DEI RAGAZZI

ART. 15 C. 1 LETT. E-QUATER DEL TUIR: 19%

ISCRIZIONE ANNUALE O ABBONAMENTO RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI:

- **conservatori di musica;**
- **istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute;**
- **scuole di musica iscritte nei registri regionali;**
- **cori, bande e scuole di musica riconosciuti dalla PA.**

decorrenza 1/1/2021

DETRAZIONI IRPEF

LIMITE MASSIMO DI SPESA

SOLO PER I CONTRIBUENTI CON UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 36.000 EURO

NEL LIMITE DI 1.000 EURO ANNUALI

ANCHE SOSTENUTE IN FAVORE DI FAMILIARI A CARICO

DETRAZIONI IRPEF

PROROGHE DETRAZIONI «IMMOBILIARI»

- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
- BONUS MOBILI

SPESE 1/1/2020 – 31/12/2020

DETRAZIONI IRPEF

BONUS FACCIATE

DETRAZIONE: 90% PER SPESE SOSTENUTE NEL 2020

INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA, SU BALCONE, ORNAMENTI E FREGI DI EDIFICI UBICATI IN ZONA «A» E «B» AI SENSI DEL DM 2/4/68 N. 1444

- PULITURA
- TINTEGGIATURA ESTERNA

DETRAZIONI IRPEF

BONUS FACCIATE

RIPARTIZIONE IN 10 QUOTE ANNUALI

NON È PREVISTO UN LIMITE DI SPESA

La norma è scritta in maniera generica prevedendo una detrazione dell'imposta lorda, ciò lascerebbe intendere che sia fruibile anche dai soggetti IRES

DETRAZIONI IRPEF

ABROGAZIONI

SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

lo sconto sul corrispettivo permane solo per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni di edifici condominiali per importi superiori a 200.000 euro

SOPPRESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO DA CUI SI OTTIENE UN RISPARMIO ENERGETICO (art. 16, c. 1, lett. h del TUIR)

CEDOLARE SECCA

ALIQUOTA DEL 10%

ALIQUOTA DEL 10% A REGIME SUI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

21% ALIQUOTA ORDINARIA

10% ALIQUOTA RIDOTTA SUI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

non è stata prorogata la cedolare secca sulle locazioni commerciali

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

IMPOSTA SOSTITUTIVA

11% PER TERRENI E PARTECIPAZIONI

ADEMPIMENTI

ENTRO IL 30/6/2020:

- **GIURAMENTO DELLA PERIZIA DI RIVALUTAZIONE;**
- **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA O DELLA PRIMA RATA**

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE IMMOBILIARI

VECCHIA ALIQUOTA

20%

NUOVA ALIQUOTA

26%

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

ACCONTI MODIFICATI - IMPOSTE

↓

IRPEF, Addizionali, IRES e IRAP dei soggetti ISA

RIMODULAZIONE DEGLI ACCONTI

↓

2 rate di pari importo (50% ciascuna)

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

EFFETTO DELLA NOVITÀ SUL 2019

↓

ACCONTI IN MISURA DEL 90%

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

↓

NESSUNA MODIFICA

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

SOGGETTI INTERESSATI DALLA MODIFICA - 1

SOGGETTI ISA

SOGGETTI CHE DICHIARANO PER TRAPSARENZA REDDITI DEI SOGGETTI ISA

contribuenti che hanno fruito della proroga al 30/9/2019

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

SOGGETTI INTERESSATI DALLA MODIFICA - 2

RISOLUZIONE AdE 64/E/2019: condizioni congiunte

contribuenti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata applicata

contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto di approvazione (per ora 5.164.569 euro)

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

SOGGETTI INTERESSATI DALLA MODIFICA - 3

SONO INTERESSATI DALLA MODIFICA ANCHE:

i contribuenti che partecipano soggetti trasparenti (artt. 5, 115 e 116 del TUIR)

soggetti forfettari e minimi

soggetti che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA

soggetti che determinano il reddito con altri metodi forfettari

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

EFFETTI SUL 2019

LA PRIMA RATA NON È DA CONGUAGLIARE

LA SECONDA RATA È DOVUTA NELLA MISURA DEL 50%

SE L'ACCONTO VIENE VERSATO IN UNICA SOLUZIONE LA MISURA È DEL 90%

LE NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

PRINCIPALI NOVITÀ

1. Le nuove ipotesi di inversione contabile (art. 4 c. 3 – 4 CF)
2. La lotteria degli scontrini (art. 19 – 20 CF)
3. Sanzioni in materia di imposto di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17 CF)
4. Nuova periodicità dell'esterometro (art. 16 CF)

NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE

AMBITO DI APPLICAZIONE

ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI, LADDOVE VI SIA UN PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA (LABOUR INTENSIVE) PRESSO LE SEDI DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE CON L'UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE O AD ESSO RICONDUCIBILI

NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE

AMBITO DI APPLICAZIONE

LA NORMA AGGIUNGE LE PRESTAZIONI D' OPERA ALLE OPERAZIONI PER CUI È GIÀ PREVISTA L'APPLICAZIONE DELL'INVERSIONE CONTABILE, QUALI LE PRESTAZIONI DI PULIZIA, DI DEMOLIZIONE, DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI, I SUBAPPALTI IN EDILIZIA. NE CONSEGUE CHE LE PRESTAZIONI D'OPERA SOGGETTE A IVA SONO FATTURATE DALLE IMPRESE SENZA L'APPLICAZIONE DELL'IVA E DI CONSEGUENZA IL COMMITTENTE INTEGRA LA FATTURA DELL'IMPOSTA SECONDO L'ALIQUOTA PREVISTA PER LA PRESTAZIONE, IMPUTANDOLA A DEBITO E QUINDI PORTANDOLA IN DETRAZIONE SE SPETTANTE

NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE

DECORRENZA

L'EFFICACIA DELLE NUOVE NORME IN MATERIA DI REVERSE CHARGE DI CUI AL COMMA 3 È SUBORDINATA AL RILASCIO, DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, DELL'AUTORIZZAZIONE DI UNA MISURA DI DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 395 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 NOVEMBRE 2006

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

DECORRENZA

1° LUGLIO 2020

CODICE LOTTERIA

PER PARTECIPARE ALL'ESTRAZIONE, I CONTRIBUENTI DEVONO COMUNICARE ALL'ESERCENTE UNO SPECIFICO CODICE LOTTERIA CHE SARÀ CONCRETAMENTE INDIVIDUATO DAL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

SEGNALAZIONE ALL' AdE

IL CONSUMATORE PUÒ SEGNALARE NELLA SEZIONE DEDICATA DELL'APPOSITO PORTALE LOTTERIA LA CIRCOSTANZA CHE L'ESERCENTE, AL MOMENTO DELL'ACQUISTO, HA RIFIUTATO DI ACQUISIRE IL CODICE LOTTERIA, SPECIFICANDO CHE LE SEGNALAZIONI SONO UTILIZZATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DALLA GUARDIA DI FINANZA PER LE ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

ESENZIONE DEI PREMI

VIENE ESCLUSO DALL'IMPONIBILE LE VINCITE DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI. OVE SIANO UTILIZZATI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI DA PARTE DEI CONSUMATORI, SONO PREVISTI PREMI AGGIUNTIVI ASSOCIATI ALLA LOTTERIA MEDESIMA, IN LUOGO DI AUMENTARNE LE PROBABILITÀ DI VINCITA

SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO SU F.E.

COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI

È STATA INTRODOTTA UNA SPECIFICA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUENTE PER INDIVIDUARE IL QUANTUM DOVUTO NEL CASO DI RITARDATO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA (IN LUOGO DI RIFERIRSI AL MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO DELLA STESSA). L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEVE COMUNICARE AL CONTRIBUENTE, CON MODALITÀ TELEMATICHE, L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA, DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA E DEGLI INTERESSI

SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO SU F.E.

SANZIONI

LA SANZIONE È RIDOTTA DI UN TERZO RISPETTO ALL'IMPORTO INDICATO DALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 471 PER RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO

INTERESSI

VENGONO COMUNICATI QUELLI DOVUTI FINO ALL'ULTIMO GIORNO DEL MESE ANTECEDENTE A QUELLO DELL'ELABORAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

SANZIONI IMPOSTA DI BOLLO SU F.E.

DILAZIONE DELLE SANZIONI

NEL CASO IN CUI GLI IMPORTI DOVUTI NON SUPERINO LA SOGLIA ANNUA DI 1000 EURO, L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE PUÒ ESSERE ASSOLTO CON DUE VERSAMENTI AVENTI CADENZA SEMESTRALE, DI CUI IL PRIMO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 16 GIUGNO E IL SECONDO ENTRO IL 16 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO

FATTURA ELETTRONICA E SISTEMA TS

PROROGA DEL DIVIETO

ESTENSIONE AL PERIODO D'IMPOSTA 2020 L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN RELAZIONE A PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE. SI STABILISCE INOLTRE CHE, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2020, I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS ADEMPIONO ALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI A TUTTI I CORRISPETTIVI GIORNALIERI AL SISTEMA TS.

ESTEROMETRO

NUOVE SCADENZE

SCADENZA TRIMESTRALE

ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO

1° TRIMESTRE: 30 APRILE
2° TRIMESTRE: 31 LUGLIO
3° TRIMESTRE: 31 OTTOBRE
4° TRIMESTRE: 31 GENNAIO

CHIARIMENTO ADE: NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 INVIO A ENTRO IL 31 GENNAIO 2020 (DECORRENZA NOVITÀ IMMEDIATA)